

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2018, n. 22-7043

Voucher "iscrizione e frequenza" per l'anno scolastico 2016/2017. Modifiche alle disposizioni della D.G.R. n. 37 - 6097 del 7.12.2017 relative alle modalita' per garantire l'effettiva fruizione del voucher.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i., sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
- la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28), ha modificato la l.r. 28/2007 al fine di adeguare, in particolare, il testo del previgente articolo 12, dedicato agli assegni di studio, all'introduzione del nuovo sistema dei "voucher", già operata dall'articolo 52 della l.r. 26/2015;
- l'articolo 12 della l.r. 28/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della l.r. 25/2016, al comma 1 prevede che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati:
 - a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
 - b) all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico;
- dal combinato disposto del comma 7 e del comma 8 della stessa norma deriva che all'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio si procede mediante un bando annuale;
- l'articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2007 stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento e i termini di presentazione delle istanze; in deroga a tale previsione, l'articolo 29, comma 4 della l.r. 25/2016 stabilisce che la Giunta regionale, vi provveda, per l'anno scolastico 2016/2017, con propria deliberazione.

Richiamata la D.G.R. n. 4 – 4367 del 15.12.2016, come modificata e integrata con le D.G.R. n. 17 – 4792 del 20.3.2017, n. 69 – 5500 del 3.8.2017 e n. 37 – 6097 del 7.12.2017, con cui la Giunta regionale, per le finalità del bando per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017, ha dettato, tra l'altro, gli indirizzi per la modalità di gestione dello strumento di intervento.

Richiamata, in particolare, la D.G.R. n. 37 – 6097 del 7.12.2017, con cui, nell'integrare la D.G.R. n. 4 – 4367 del 15.12.2016, si è stabilito che, per le finalità del bando per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017, sono comprese tra le tematiche di competenza della Giunta regionale, nell'ambito delle "modalità di gestione dello strumento di intervento" previste dall'articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2007, anche le modalità per garantire l'effettiva fruizione del voucher, disponendo al riguardo quanto segue:
"Modalità per garantire l'effettiva fruizione del voucher.

I beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” relativi a studenti dell’ultimo anno delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado paritarie nell’anno scolastico 2016/2017, possono chiedere alla Regione Piemonte la conversione del voucher in un contributo economico commisurato all’assegno di studio già previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l.r. 25/2016. Il contributo è concesso a condizione che i richiedenti la conversione:

- a) siano compresi tra i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” la cui domanda di assegnazione del voucher sia stata ammessa e finanziata ai sensi della D.D. n. 1150 del 20.11.2017 del Settore Politiche dell’Istruzione;
- b) dichiarino, per l’anno scolastico 2017/2018, che lo studente in relazione al quale è stato assegnato il voucher ha proseguito gli studi presso Istituzioni Scolastiche statali o agenzie formative o, alternativamente, ha terminato il ciclo di studi;
- c) non utilizzino, neppure parzialmente, il voucher assegnato dalla Regione Piemonte;
- d) documentino, per l’anno scolastico 2016/2017, il pagamento di spese ammissibili secondo le indicazioni contenute nel Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell’articolo 29 della l.r. 25/2016.

L’entità del contributo, che non potrà in ogni caso superare l’importo del voucher assegnato, sarà determinata sulla base delle spese ammissibili documentate entro i limiti dell’assegno massimo erogabile definiti dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, con l’applicazione degli eventuali titoli a maggiorazione previsti dallo stesso”.

Dato atto che:

- è emersa la necessità di prevedere la conversione del voucher in contributo economico di cui sopra in quanto il ritardo nell’erogazione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017 è suscettibile di determinare una reale penalizzazione a carico dei beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” relativi agli studenti dell’ultimo anno delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado paritarie che, in caso di accesso nell’anno scolastico 2017/2018 ad una scuola statale o ad un’agenzia formativa, o di conclusione del ciclo di studi, si trovano nell’impossibilità di utilizzare il suddetto voucher, spendibile solo per il pagamento di rette di iscrizione e frequenza presso scuole paritarie, con sostanziale negazione del beneficio;
- la suddetta necessità persiste anche per i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” relativi a studenti che, nell’anno scolastico 2017/2018, frequentano una scuola non statale non paritaria, nonché per i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” relativi a studenti di classi intermedie i quali, in caso di accesso nell’anno scolastico 2017/2018 ad una scuola statale, ad una scuola non statale non paritaria o ad un’agenzia formativa, o di interruzione del ciclo di studi, si trovano anch’essi nella materiale impossibilità di utilizzare il voucher loro assegnato.

Ritenuto pertanto di modificare la D.G.R. n. 37 – 6097 del 7.12.2017, di integrazione della D.G.R. n. 4 – 4367 del 15.12.2016, sostituendo il capoverso “Modalità per garantire l’effettiva fruizione del voucher” con il seguente:

“Modalità per garantire l’effettiva fruizione del voucher.

I beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” possono chiedere alla Regione Piemonte la conversione del voucher in un contributo economico commisurato all’assegno di studio già previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l.r. 25/2016. Il contributo è concesso a condizione che i richiedenti la conversione:

- a) siano compresi tra i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” la cui domanda di assegnazione del voucher sia stata ammessa e finanziata ai sensi della D.D. n. 1150 del 20.11.2017 del Settore Politiche dell’Istruzione;

- b) dichiarino, per l'anno scolastico 2017/2018, che lo studente in relazione al quale è stato assegnato il voucher ha proseguito gli studi presso Istituzioni Scolastiche statali, scuole non statali non paritarie o agenzie formative o, alternativamente, ha interrotto o terminato il ciclo di studi;
- c) non abbiano utilizzato, neppure parzialmente, il voucher assegnato dalla Regione Piemonte;
- d) documentino, per l'anno scolastico 2016/2017, il pagamento di spese ammissibili secondo le indicazioni contenute nel Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell'articolo 29 della l.r. 25/2016.

L'entità del contributo, che non potrà in ogni caso superare l'importo del voucher assegnato, sarà determinata sulla base delle spese ammissibili documentate entro i limiti dell'assegno massimo erogabile definiti dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, con l'applicazione degli eventuali titoli a maggiorazione previsti dallo stesso.”

Dato atto che i potenziali destinatari del complessivo percorso di conversione, individuati tra i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” di cui al provvedimento già richiamato, che, ad oggi, non hanno utilizzato neppure in parte il voucher loro assegnato, sono 257, per un importo complessivo riferito ai voucher loro assegnati di euro 387.865,00.

Dato atto, inoltre, che, all'erogazione dei contributi economici corrispondenti ai voucher “iscrizione e frequenza” di cui sarà chiesta la conversione, per un importo massimo di euro 387.865,00, si farà fronte con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 04, Programma 07 del bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020.

Ritenuto infine di demandare alla Direzione Coesione Sociale tutti gli adempimenti connessi all'attuazione della presente deliberazione.

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;

visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016;

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;

visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

vista la DGR 16-6817 del 4 maggio 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Prima Integrazione".

visto il Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29/12/2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell'articolo 29 della l.r. 25/2016 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- di modificare la D.G.R. n. 37 – 6097 del 7.12.2017, di integrazione della D.G.R. n. 4 – 4367 del 15.12.2016, sostituendo il capoverso “Modalità per garantire l’effettiva fruizione del voucher” con il seguente:

“Modalità per garantire l’effettiva fruizione del voucher.

“I beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” possono chiedere alla Regione Piemonte la conversione del voucher in un contributo economico commisurato all’assegno di studio già previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l.r. 25/2016. Il contributo è concesso a condizione che i richiedenti la conversione:

- a) siano compresi tra i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” la cui domanda di assegnazione del voucher sia stata ammessa e finanziata ai sensi della D.D. n. 1150 del 20.11.2017 del Settore Politiche dell’Istruzione;
- b) dichiarino, per l’anno scolastico 2017/2018, che lo studente in relazione al quale è stato assegnato il voucher ha proseguito gli studi presso Istituzioni Scolastiche statali, scuole non statali non paritarie o agenzie formative o, alternativamente, ha interrotto o terminato il ciclo di studi;
- c) non abbiano utilizzato, neppure parzialmente, il voucher assegnato dalla Regione Piemonte;
- d) documentino, per l’anno scolastico 2016/2017, il pagamento di spese ammissibili secondo le indicazioni contenute nel Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29.12.2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell’articolo 29 della l.r. 25/2016.

L’entità del contributo, che non potrà in ogni caso superare l’importo del voucher assegnato, sarà determinata sulla base delle spese ammissibili documentate entro i limiti dell’assegno massimo erogabile definiti dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, con l’applicazione degli eventuali titoli a maggiorazione previsti dallo stesso”;

- di dare atto che, all’erogazione dei contributi economici corrispondenti ai voucher “iscrizione e frequenza” di cui sarà chiesta la conversione, per un importo massimo di euro 387.865,00, si farà fronte con le risorse disponibili nell’ambito della Missione 04, Programma 07 del bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020;

- di demandare alla Direzione Coesione Sociale tutti gli adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)